



**CONSIGLIO NAZIONALE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI**

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Il Presidente

EdN/SPRE/nds

Roma, 6 settembre 2022

Informativa n. 79/2022

**AI SIGNORI PRESIDENTI DEI CONSIGLI DEGLI
ORDINI DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E
DEGLI ESPERTI CONTABILI**

Oggetto: proposte area di delega fiscalità

Cara, Caro Presidente,

Ho il piacere di portare alla Tua conoscenza le proposte maturate ad oggi per l'area di delega Fiscale, coordinata dal Consigliere Tesoriere Salvatore Regalbuto che saranno, peraltro, oggetto di confronto nell'incontro previsto la prossima settimana, il 14 settembre, con gli esponenti delle principali coalizioni e partiti in vista delle prossime elezioni politiche.

Sono temi centrali e di assoluta rilevanza per il futuro della nostra Professione e del Paese sui quali è indispensabile avere la massima convergenza e diffusione anche nelle iniziative promosse dagli Ordini territoriali.

Certo di poter contare sulla Tua condivisione l'occasione mi è grata per porgere i più cordiali saluti.

Elbano de Nuccio



Documento

Proposte di riforma e modifica del sistema tributario

Elbano de Nuccio – Presidente CNDCEC

Salvatore Regalbuto – Consigliere Tesoriere delegato Area Fiscalità

SETTEMBRE 2022



Indice

PREMESSA.....	2
RIFORMA DEL SISTEMA TRIBUTARIO.....	2
PIANO DI PAGAMENTO STRAORDINARIO DEI DEBITI DI NATURA FISCALE E CONTRIBUTIVA	5
MISURE DI SOSTEGNO ALL'ATTIVITÀ DI IMPRESA E DI LAVORO AUTONOMO	6
MISURE FINALIZZATE ALLA RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI E ALL'INCENTIVAZIONE DELL'AUTOPRODUZIONE DI ENERGIA	7
SUPERAMENTO DEL REGIME DELLE SOCIETÀ NON OPERATIVE (C.D. "DI COMODO")	7
MORATORIA ESTIVA	8
RAPPORTI CON GLI UFFICI FINANZIARI.....	9
ISTITUZIONALIZZAZIONE DEL RUOLO DEL COMMERCIALISTA QUALE SOGGETTO CERTIFICATORE DEI REQUISITI PER L'ACCESSO A FONDI PUBBLICI	10
REALE APPLICAZIONE DELLO STATUTO DEI DIRITTI DEL CONTRIBUENTE	10

PREMESSA

Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili ha piena consapevolezza che la materia fiscale è quella che caratterizza l'attività della maggioranza dei Commercialisti ed è di primario interesse per il tessuto economico e sociale del nostro Paese. Peraltro, molti studi professionali si connotano per lo svolgimento prevalente delle attività di tenuta della contabilità e degli adempimenti comunicativi e dichiarativi.

Il diritto tributario, soprattutto a partire dalla fine del secolo scorso, è stato caratterizzato da una crescente complessità causata non solo dal tenore delle norme ma anche dalla loro frammentarietà legata, sovente, all'emanazione di provvedimenti disorganici o emergenziali, mossi dalla finalità di soddisfare esigenze di gettito o dal tentativo di contrastare gli effetti delle crisi economiche che si sono succedute.

In questo contesto, l'incedere della digitalizzazione è stato impetuoso: se per un verso ha rappresentato indiscutibilmente un obiettivo di modernizzazione, per un altro verso ha determinato il proliferare di adempimenti non di rado ridondanti e inutilmente complessi.

Dimostrazione empirica di quanto asserito è la constatazione che, fino agli anni '90 inoltrati, le campagne dichiarative terminavano, al massimo, nei mesi di maggio/giugno, mentre oggi si protraggono, sostanzialmente, lungo gran parte dell'anno.

Il Consiglio Nazionale intende, quindi, presidiare con particolare incisività l'area fiscale, attraverso queste principali direttive di azione:

- sviluppo di relazioni volte a promuovere **l'indispensabile coinvolgimento del Consiglio Nazionale nei processi di formazione e revisione delle norme tributarie**; i Commercialisti sono coloro che applicano quotidianamente le norme tributarie e che, come nessun altro, ne possono valutare l'appropriatezza e l'efficacia in termini di costi/benefici; ciò avrà particolare valenza se, come più volte annunciato, si concretizzerà la volontà politica di addivenire ad una riforma organica del sistema tributario;
- promozione di un **confronto con le istituzioni di riferimento**, *in primis* con il Ministero dell'Economia e delle Finanze e con l'Agenzia delle Entrate, anche attraverso l'istituzione di tavoli tecnici finalizzati ad individuare soluzioni condivise che consentano di migliorare i rapporti fra Amministrazione Finanziaria e cittadini e imprese, in un contesto di dialogo costruttivo e civile ma, al contempo, fermo e convinto nell'affermare il **ruolo essenziale e determinante dei Commercialisti**.

Le principali tematiche che si intende portare all'attenzione del consesso politico e delle Istituzioni sono le seguenti.

RIFORMA DEL SISTEMA TRIBUTARIO

L'architettura del nostro sistema tributario risale, in larga parte, agli inizi degli anni '70. All'epoca furono emanati testi normativi per materia che innovarono, in modo indubbiamente efficace e positivo, i principali tributi diretti ed indiretti. Nel mezzo secolo che è seguito questo assetto normativo è stato contornato da una miriade di provvedimenti, sovente estemporanei e basati su esigenze di gettito contingenti o sulla volontà di agevolare alcuni comparti (spesso in conseguenza di promesse elettorali). Il risultato è che oggi il complesso delle norme che governa la materia tributaria è divenuto un ginepraio molto spesso inestricabile, foriero di dubbi (e quindi di contenzioso) e con evidenti difetti di iniquità.

Appare, quindi, pacifico che l'unico modo per uscire da tale *impasse* è quello di varare una riforma tributaria organica, che superi l'enorme "bibliografia" legislativa, e torni ad affrontare, in modo ordinato e coordinato, le regole alla base delle diverse aree di tassazione. Peraltro, tale obiettivo è anche uno di quelli previsti dal PNRR.

In questo ambito le linee guida dovrebbero essere le seguenti:

- per quanto concerne la **semplificazione normativa**, l'obiettivo prioritario dovrebbe essere rivolto alla predisposizione di uno o più "Codici tributari" dedicati:
 - agli schemi generali di applicazione di tutti i tributi (controlli, accertamento, riscossione, sanzioni), in cui far confluire anche le previsioni dello Statuto dei diritti del contribuente;
 - alle singole imposte (e ai loro aspetti sostanziali);
 - al processo tributario.

Nel diritto (non solo quello tributario), la forma è sostanza. Senza un'opera di sistematizzazione dei testi normativi sarà impossibile realizzare una reale semplificazione del nostro sistema fiscale che sia stabile e duratura. Questa richiesta non nasce da una rivendicazione di categoria, ma dalla consapevolezza che non esiste peggiore norma di una norma scritta male, di una norma che non raggiunga l'obiettivo per il quale è stata emanata, perché questo comporta un'inevitabile riduzione della *compliance* da parte dei contribuenti che tenderanno a non applicare quella norma o ad applicarla in modo non corretto. Per prevenire questo è necessario, quindi, che **i Commercialisti, cioè coloro i quali quella norma sono chiamati ad applicarla, siano parte integrante del processo di codificazione e ciò nell'interesse del sistema economico e del Paese nel suo complesso.**

- il corollario alla reale semplificazione da attuare è una **revisione complessiva del calendario fiscale**: questo tema è divenuto un "mantra" sbandierato da più parti, ma l'odierno quadro delle scadenze e degli adempimenti altro non è che la conseguenza di un quadro normativo disorganico. Il presupposto per una revisione complessiva del calendario fiscale vera, e non solo di facciata, non può, quindi, prescindere da **un riordino e da uno sfoltimento delle norme** che oggi ne causano la congestione.

- **riforma complessiva dell'IRPEF** caratterizzata da una revisione dell'attuale curva di tassazione che privilegi il **lavoro** andando ulteriormente a sgravare i redditi medi (da 15 a 50.000 euro), che equipari i livelli di tassazione tra lavoro dipendente e autonomo a garanzia dell'equità orizzontale del prelievo e preveda una **soglia di esenzione più alta dell'attuale, maggiorata per i giovani**. In quest'ambito occorre, inoltre, tener conto del **costante calo demografico** che rappresenta, all'orizzonte, un enorme problema di sostenibilità del sistema economico generale, prevedendo opportuni meccanismi di detassazione crescenti al crescere nel numero dei figli che compongono il nucleo familiare.

Necessaria appare anche una profonda **revisione delle deduzioni e detrazioni fiscali**, che andrebbero ridotte drasticamente mantenendo solo quelle che rappresentano un fondamentale ristoro di spese essenziali (es. spese sanitarie, interessi per l'acquisto dell'abitazione principale) o uno strumento di politica economica per incentivare alcuni comparti con beneficio complessivo per la collettività (es. sostegno al c.d. "terzo settore", detrazioni per la riqualificazione edilizia ed energetica degli edifici).

In tale contesto alcuni **regimi sostitutivi** possono mantenere la loro utilità: ad esempio il c.d. "regime forfettario" per imprese e lavoratori autonomi con livelli di ricavi o compensi inferiori a soglie ragionevoli (attualmente € 65.000) anche quale elemento di contrappeso rispetto alla sostanziale assenza di presidi e sussidi in caso di perdita o riduzione del lavoro. Occorre, tuttavia, modificare la

platea soggettiva di riferimento della *flat tax* che, attualmente, ricomprendendo solo le attività svolte in forma individuale, finisce da un lato per “frenare” la crescita dimensionale di attività che, sebbene di tipo minore, sarebbero favorite da un’organizzazione più articolata ed efficiente, e costituisce dall’altro un “incentivo” alla disgregazione delle attività sinora svolte in forma associata, in un contesto economico e professionale in cui sarebbe opportuno invece concepire incentivi all’aggregazione. Va, pertanto, eliminata la causa di esclusione derivante dalla partecipazione in società di persone, associazioni professionali e imprese familiari di cui all’articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, garantendo, anche a chi partecipa a tali entità, l’accesso alla *flat tax*. Ulteriormente, appare ragionevole, anche quale misura di contrasto all’evasione in un settore da sempre interessato al fenomeno, mantenere il c.d. “regime della cedolare secca” per la tassazione delle rendite locatizie da immobili ampliandone però il perimetro anche alle unità commerciali, superando una disparità di cui non si scorge la logica e, soprattutto, la ragionevolezza sotto il profilo dell’equità.

- **superamento definitivo e generalizzato dell’IRAP:** tale tributo, fin dalla sua introduzione nel 1998, è stato oggetto di aspre critiche in quanto colpisce una base imponibile anomala che, tassando costo del lavoro e oneri finanziari, genera, in taluni casi, tassazione anche in capo ad entità economiche in perdita. Nel tempo il perimetro di tale base imponibile è stato sensibilmente modificato (grazie, soprattutto, alla detassazione della componente lavoro a tempo indeterminato) e, con la Legge di Bilancio 2022, è stata anche ridotta la platea dei soggetti passivi (sgravando le persone fisiche, ma introducendo anche una disparità verso le attività svolte in forma collettiva difficilmente comprensibile che, peraltro, può rappresentare anche un incentivo alla parcellizzazione delle attività economiche).

I tempi per il definitivo superamento di tale tributo appaiono, quindi, più che maturi: si eliminerebbe, realizzando una vera semplificazione, un adempimento dichiarativo che presenta regole di determinazione della base imponibile del tutto peculiari, i connessi versamenti e il fisiologico contenzioso, tra cui quello che, da oltre vent’anni, si trascina in merito al concetto di autonomia organizzativa.

Nelle more della definitiva abrogazione dell’imposta, si dovrebbe, da subito, ampliare la platea dei soggetti esclusi, comprendendovi anche le società di persone, le associazioni professionali e gli enti similari che abbiano conseguito un volume di ricavi/compensi non superiore a una predeterminata soglia, in modo da evitare gli effetti distorsivi nei confronti delle attività sinora svolte in forma associata che, nell’attuale contesto normativo, sono indotte a disgregarsi al solo fine di beneficiare dell’esonero dall’IRAP.

Le ovvie conseguenze in termini di gettito potrebbero essere compensate dall’introduzione di un’addizionale che colpisca la medesima base imponibile che lavoratori autonomi e imprese devono determinare ai fini delle imposte sui redditi.

- **eliminazione di tributi di modesta entità e scarso gettito:** una riforma organica dovrebbe avere quale ulteriore obiettivo primario quello di **soltire i micro tributi**, che generano adempimenti e burocrazia che non trovano giustificazione nel gettito erariale conseguente. Si pensi, ad esempio, ad alcune declinazioni dell’imposta di bollo (in particolare a quella da 2 euro sulle quietanze o a quella da 16 euro dovuta su alcuni contratti o atti amministrativi), o alla tassa annuale di concessione governativa dovuta per la vidimazione dei libri sociali o per gli abbonamenti telefonici (incalcolabile, per quest’ultima, il dispendio di tempo da parte della Pubblica Amministrazione per gestirne la riscossione e il contenzioso).

Si tratta di tributi che appaiono ormai come veri e propri balzelli di estrazione medioevale del tutto inadeguati all'incedere dei tempi.

- **adeguato mix fra imposizione diretta ed indiretta:** anche nella consapevolezza che il quadro sopra proposto possa determinare carenze di gettito (e pur nella convinzione che buona parte di esso potrebbe essere compensato dal recupero di efficienza della spesa pubblica, ad esempio attraverso un utilizzo diffuso dei "costi standard") una riforma che metta al centro dell'attenzione lavoro, equità e contrasto al calo demografico, potrebbe caratterizzarsi da un **calibrato spostamento delle entrate dall'imposizione diretta a quella indiretta**, agendo quindi prevalentemente sui consumi e sul trasferimento di taluni beni. Pur con le dovute cautele necessarie per non deprimere i consumi interni, peraltro in un contesto inflazionistico particolarmente accentuato, c'è la possibilità di agire su un riordino delle aliquote IVA e dell'imposta di registro. In quest'ambito si inserisce anche un sistema più efficiente di tassazione del commercio elettronico e, in generale, delle transazioni digitali, che vada a colpire l'imponente trasferimento di ricchezza che viene convogliato verso i soggetti che dominano l'economia digitale. In un'ottica di semplificazione ed efficientamento dell'imposta di registro, si potrebbe inoltre ipotizzare anche la limitazione del suo ambito oggettivo di applicazione ai trasferimenti di immobili e aziende che rappresentano gli indici di capacità contributiva più rappresentativi dei trasferimenti di ricchezza colpiti dal tributo.

PIANO DI PAGAMENTO STRAORDINARIO DEI DEBITI DI NATURA FISCALE E CONTRIBUTIVA

La crisi economico-finanziaria innescata dapprima dalla pandemia e, più recentemente, dal conflitto bellico russo-ucraino, con la crisi energetica che ne è conseguita, sta minando sempre più fortemente la capacità di imprese, lavoratori e famiglie di far fronte ai propri debiti tributari e contributivi pregressi.

Debiti che vanno ad alimentare l'imponente "magazzino dei ruoli" in carico all'Agenzia delle entrate-Riscossione che si è andato cumulando dal 2000 al 2020, raggiungendo la non confortante cifra di crediti non riscossi pari a circa mille miliardi di euro. Si tratta di crediti che per più dei due terzi sono inesigibili, in quanto riferiti a soggetti nullatenenti, falliti, deceduti o a società estinte.

Le rottamazioni dei ruoli, sin qui approvate, hanno certamente alleviato il peso dei debiti ma si sono mostrate anch'esse insufficienti per una risoluzione definitiva del problema nei confronti di coloro che non sono in grado di sostenere l'onere complessivo in un arco temporale relativamente breve.

Si impone, quindi, **una soluzione legislativa che consenta di contemperare le esigenze di contabilità pubblica con quelle di salvaguardia del tessuto economico e sociale.**

Di qui, la proposta di agevolare il pagamento di quanto dovuto da parte dei contribuenti, attraverso **un piano di pagamento straordinario supportato da garanzia pubblica.**

L'idea è la seguente: lo Stato garantisce le banche e le altre istituzioni finanziarie per finanziamenti finalizzati alla rateizzazione di tributi e contributi dovuti sino a una certa data (ad es., 31 dicembre 2021).

I finanziamenti avrebbero una durata non superiore a 15 anni, con la possibilità di avvalersi di un preammortamento fino a 36 mesi con copertura pari al massimo al 70% dell'importo finanziato.

L'erogazione del finanziamento dovrebbe essere accompagnata dalla predisposizione da parte di un commercialista di uno specifico piano di rientro che attesti la capacità dell'impresa di far fronte ai propri impegni.

Così facendo, si potrebbe ridurre la tensione finanziaria delle imprese e metterle in sicurezza garantendo loro la continuità aziendale e la salvaguardia dei posti di lavoro, con effetti positivi per tutto il sistema economico.

La proposta prevede anche un meccanismo premiale del tipo “chi paga prima, paga meno”. Se si riesce a rientrare dai propri debiti in modo più veloce, si ottiene uno sconto in termini di sanzioni e di interessi da corrispondere.

Il che si traduce in un vantaggio per lo Stato che può così incassare molto più velocemente i propri crediti e, al tempo stesso, per i contribuenti che si vedono ridotti i debiti a loro carico.

MISURE DI SOSTEGNO ALL'ATTIVITÀ DI IMPRESA E DI LAVORO AUTONOMO

Se la riforma dell'IRPEF deve mettere al centro il lavoro, non si può trascurare che i posti di lavoro sono creati dalle imprese e dai lavoratori autonomi.

E' quindi necessario che il sistema produttivo (inteso nel senso più ampio possibile) sia incentivato ad investire nei principali fattori produttivi, capitale umano e capitale tecnologico *in primis*.

In quest'ambito si propongono le seguenti linee di azione:

- **messa a regime delle misure del Piano Nazionale Transizione 4.0** (Credito di imposta per investimenti in beni strumentali, Credito di imposta ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica design e ideazione estetica, Credito di imposta formazione 4.0), estendendone in toto l'operatività anche al comparto delle attività di lavoro autonomo in particolare per gli investimenti per la digitalizzazione degli studi professionali e per la formazione del personale; previsione della possibilità per i relativi crediti di imposta di poter optare per la “cessione del credito” o lo “sconto in fattura”;
- **valorizzazione del c.d. Aiuto alla Crescita Economica** (c.d. ACE) incrementando il coefficiente di remunerazione del capitale proprio (attualmente dell'1,3%) destinato alla patrimonializzazione delle imprese;
- introduzione a regime di misure che incentivino l'**aggregazione e la crescita dimensionale delle** imprese mediante il riordino e la semplificazione degli attuali regimi;
- estensione della platea dei soggetti ammessi alla c.d. “**cooperative compliance**”;
- introduzione di specifiche misure a **sostegno delle esportazioni** mediante la detassazione di una percentuale dei ricavi conseguiti da vendite all'estero o prestazioni di servizi eseguite all'estero;
- **decontribuzione** per i primi tre anni per le aziende che assumono **dipendenti a tempo indeterminato**;
- **decontribuzione** a regime in misura considerevole (almeno del 50%) per **le assunzioni a tempo indeterminato di ricercatori e personale altamente qualificato**;
- **incentivazione all'efficientamento energetico** di cui si tratterà oltre.

Nell'ottica della semplificazione normativa, sarebbe opportuno inoltre unificare il trattamento ai fini IRPEF dei redditi di lavoro autonomo e delle imprese minori (in contabilità semplificata), non risultando più giustificabile il loro inquadramento in due differenti categorie reddituali, alla luce dell'estensione del principio di tassazione per cassa dei ricavi conseguiti dalle attività d'impresa in regime di contabilità semplificata, in analogia a quanto da sempre previsto per le attività di lavoro autonomo. La nuova categoria reddituale dovrebbe avere una base imponibile unica e semplificata da determinarsi secondo il principio misto di cassa/competenza attualmente vigente per le imprese minori.

Al fine di ridurre gli adempimenti per imprese e lavoratori autonomi “minori” in regime di contabilità semplificata si potrebbe prevedere una trimestralizzazione delle scadenze di versamento delle ritenute alla fonte e dei contributi previdenziali, armonizzandole con le scadenze previste ai fini IVA.

Nella prospettiva del rilancio delle attività professionali, è necessario inoltre **garantire alle operazioni straordinarie relative alle attività di lavoro autonomo il principio di neutralità fiscale ordinariamente previsto per le operazioni di riorganizzazione aziendale**. In particolare, occorre una norma di interpretazione autentica che assicuri, anche per il passato, la neutralità fiscale delle operazioni di apporto/conferimento di studi individuali o associati in società tra professionisti (STP) ovvero di trasformazione, fusione o scissione di società semplici esercenti attività professionale in STP (e relative operazioni inverse). La norma eliminerebbe definitivamente i dubbi interpretativi sulla non imponibilità del valore di beni, crediti, clientela o elementi immateriali comunque riferibili all'attività professionale, il che trova giustificazione nel fatto che tali operazioni non comportano il realizzo dei predetti elementi patrimoniali, ma si risolvono nella sola variazione della veste giuridica con cui viene svolta, senza soluzione di continuità, la medesima attività professionale già esercitata prima dell'operazione stessa.

MISURE FINALIZZATE ALLA RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI E ALL'INCENTIVAZIONE DELL'AUTOPRODUZIONE DI ENERGIA

L'aumento esponenziale del prezzo dell'energia costituisce un enorme rischio (e, sovente, una drammatica certezza) per la stabilità di famiglie e imprese. Nell'auspicare che tali tensioni rientrino in tempi brevi in un perimetro di ragionevolezza, è necessario proseguire la programmazione finalizzata all'efficientamento energetico nell'ambito della transizione ecologica. Anche attraverso la leva fiscale si possono raggiungere alcuni degli obiettivi programmati, e in tale contesto si propongono le seguenti misure rivolte a famiglie e imprese:

- mantenimento dell'architettura Superbonus per la riqualificazione energetica degli edifici agendo però sull'attuale percentuale di detrazione (110%) - che disincentiva la contrattazione del prezzo - riducendola, in ipotesi, al 70-80%;
- introduzione di una specifica detrazione fiscale per l'installazione di impianti per l'autoproduzione e l'accumulo di energia (principalmente solare fotovoltaica) che, prevedendo limiti di spesa in base alla potenza installata, incentivi totalmente la spesa, nei predetti limiti, in un arco temporale di 5 anni;
- mantenimento a regime, per tutti i bonus edilizi, della possibilità di optare per la "cessione del credito" o per lo "sconto in fattura" con l'immediata introduzione di un'opportuna precisazione normativa, di interpretazione autentica, che chiarisca definitivamente che, a valle di un processo di asseverazione tecnica e certificazione tributaria, i cessionari o i fornitori che accordano lo sconto in fattura sono scevri da responsabilità; ciò anche al fine di superare la situazione attuale che, a causa dell'incertezza normativa e interpretativa, ha determinato lo stallo del sistema creditizio nell'acquisto dei crediti generando tensioni di liquidità che rischiano di trasformare misure introdotte per il rilancio dell'economia e la sostenibilità ambientale in un micidiale *boomerang* economico e sociale per imprese e famiglie.

SUPERAMENTO DEL REGIME DELLE SOCIETÀ NON OPERATIVE (C.D. "DI COMODO")

La disciplina delle società non operative è stata introdotta nel nostro sistema tributario nel 1994 principalmente per contrastare il fenomeno, allora diffuso, dell'intestazione in capo a società di beni utilizzati per fini privatistici.

In particolare la norma mirava, prevalentemente, a disincentivare l'uso dello strumento societario per l'acquisto di beni immobili di civile abitazione, autovetture, natanti, ecc.. Il contesto normativo successivo

ha profondamente mutato il quadro di riferimento. Infatti, fermo restando il sovraordinato principio dell'inerenza che parrebbe di per sé sufficiente per raggiungere gli obiettivi della norma, per i beni immobili non strumentali le regole di tassazione ai fini delle imposte sui redditi sono quelle generalmente previste per i redditi fondiari e l'IVA è, nella sostanza, detraibile; per i mezzi di trasporto non strumentali sono stati introdotti limiti di deducibilità dei costi e di detraibilità dell'IVA decisamente contenuti.

Quale ulteriore elemento distorsivo si segnala che i coefficienti di stima previsti dalla norma per determinare la soglia dei ricavi minimi sono immutati dal 1994 pur in un contesto economico che, viceversa, ha subito radicali e repentini cambiamenti: la conseguenza è che, soprattutto nel comparto immobiliare, taluni di questi coefficienti, nella maggior parte delle aree geografiche del Paese, sono del tutto avulsi dalla realtà (ad esempio il coefficiente del 6% per stimare i ricavi minimi degli immobili ad uso commerciale e industriale).

Ulteriormente, appare irrazionale il coefficiente del 2% applicabile al valore delle partecipazioni e degli strumenti finanziari in quanto impone il conseguimento di ricavi minimi in situazioni che spesso non sono nella disponibilità del contribuente.

La norma, nel prevedere specifiche procedure per ottenere il c.d. interpello disapplicativo (inizialmente obbligatorio, oggi facoltativo) è stata foriera di notevoli appesantimenti burocratici e incertezze che hanno generato un vasto contenzioso con pronunce contrastanti che hanno ulteriormente complicato il quadro applicativo di riferimento.

Si ritiene quindi che l'odierno quadro normativo fornisca ampi strumenti volti a limitare i comportamenti elusivi che la disciplina delle Società non Operative intendeva contrastare e che, conseguentemente, sussistano tutte le condizioni per **superare definitivamente una misura che non appare più giustificata né da reali esigenze di gettito né dalle effettive dinamiche economiche.**

MORATORIA ESTIVA

I mesi di giugno, luglio e agosto sono ormai da anni dedicati al principale adempimento su cui si fonda il sistema delle Entrate in materia di imposte sui redditi, ovvero l'autodichiarazione.

Sono mesi nei quali contribuenti e Commercialisti sono alacremente impegnati per compiere in modo corretto il loro dovere di contribuenti e consulenti/intermediari, e sono mesi nei quali l'impegno finanziario per i versamenti delle imposte sui redditi (ai quali si aggiungono, tra gli altri, quelli relativi all'IMU e quelli ordinariamente previsti per gli altri tributi) è decisamente marcato.

Si propone, quindi, che **nei mesi di giugno, luglio e agosto di ciascun anno vengano sospesi gli invii** da parte dell'Agenzia delle Entrate e dell'Agenzia Entrate-Riscossione delle richieste derivanti da controllo formale ed automatizzato (ex artt. 36 bis e 36 ter del DPR 600/1973), dei c.d. "inviti alla compliance" e, in generale, di tutti gli atti di riscossione per i quali non sussistono problematiche di decadenza.

Inoltre, il termine di versamento del 20 agosto per imposte e contributi previdenziali la cui scadenza è prevista dal primo al 20 di agosto medesimo appare sconnesso dalle peculiarità del nostro Paese che, tradizionalmente, nel mese di agosto riduce al minimo le proprie attività per la pausa feriale. Si propone, quindi, che le scadenze di versamento che cadono nel mese di agosto **siano prorogate al giorno 10 del mese di settembre.**

Con questi due semplici provvedimenti, che non creano problema alcuno di gettito, si contribuirebbe fattivamente a rendere più sereno il rapporto tra l'Amministrazione Finanziaria, i contribuenti e i consulenti che li assistono.

RAPPORTI CON GLI UFFICI FINANZIARI

I Commercialisti svolgono in modo assolutamente prevalente la funzione di intermediazione fra Amministrazione Finanziaria e contribuenti. Nella piena consapevolezza dell'importanza del loro ruolo, Essi sono stati protagonisti della digitalizzazione del sistema tributario contribuendo, in modo determinante fin dal 1997, a renderlo uno dei più moderni al mondo.

Nel rispetto delle reciproche funzioni, i Commercialisti richiedono però che il contributo offerto per la modernizzazione del sistema tributario (e quindi del Paese) venga riconosciuto in termini di reale semplificazione e di valorizzazione del loro ruolo nei rapporti con gli Uffici Finanziari.

In particolare, i rapporti con l'Agenzia delle Entrate e con l'Agenzia Entrate-Riscossione dovrebbero essere migliorati attraverso le seguenti linee di azione:

- utilizzo prioritario del canale telematico CIVIS nel dialogo con l'Agenzia Entrate ma, laddove ciò non sia risolutivo, garanzia di poter ottenere entro 7 giorni un appuntamento presso gli Uffici utilizzando il servizio CUP dedicato;
- utilizzo dei sistemi informatici di dialogo a distanza messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione ma, anche in questo caso, laddove ciò non sia risolutivo, garanzia di poter ottenere entro 7 giorni un appuntamento presso gli Uffici utilizzando un servizio dedicato;
- per tutti i servizi che attualmente non sono gestiti in via telematica (es. registrazione di taluni atti o contratti) istituzione di un canale preferenziale con garanzia di poter ottenere entro 7 giorni un appuntamento presso gli Uffici utilizzando un servizio dedicato;
- previsione di una delega unica valevole fino a revoca per l'accesso per conto dei contribuenti assistiti a tutti i servizi dell'Agenzia Entrate e dell'Agenzia Entrate-Riscossione;
- revisione dei modelli di dichiarazione con l'obiettivo di sfoltirli dalla richiesta di informazioni che appaiono di rilevanza non apprezzabile e, talvolta, nulla;
- emanazione tempestiva delle circolari interpretative, in particolare quelle riguardanti gli adempimenti dichiarativi (ad esempio la circolare "fiume" che annualmente viene emanata per la dichiarazione dei redditi delle persone fisiche dovrebbe essere resa nota, al più tardi, entro il mese di aprile per valorizzarne il contenuto ed evitare comportamenti che possono generare contenzioso) e dei provvedimenti di attuazione delle norme. In generale, in caso di nuove norme e/o adempimenti i chiarimenti dovrebbero essere diffusi con anticipo di almeno 60 giorni rispetto al primo obbligo introdotto.

L'accoglimento di tali richieste, di assoluto **buon senso**, contribuirebbe in modo decisivo a rendere più costruttivi e sereni i rapporti con l'Amministrazione Finanziaria nell'interesse primario del buon andamento della Pubblica Amministrazione.

ISTITUZIONALIZZAZIONE DEL RUOLO DEL COMMERCIALISTA QUALE SOGGETTO CERTIFICATORE DEI REQUISITI PER L'ACCESSO A FONDI PUBBLICI

Ogni qual volta che lo Stato emana provvedimenti di sostegno o incentivo, con erogazione di fondi pubblici (direttamente o sotto forma di crediti di imposta), il rischio che si verifichino comportamenti fraudolenti è sempre tangibile.

Ne è palese dimostrazione ciò che è avvenuto per taluni bonus edilizi o per le misure di sostegno messe in campo per contrastare l'emergenza Covid-19.

In tali contesti il ruolo del Commercialista (che, si ricorda, ha sostenuto un esame di Stato, è iscritto ad un Ordine che vigila sulla sua attività e che opera sotto l'egida del Ministero della Giustizia, opera nel rispetto del codice deontologico della professione, deve adempiere ad annuali obblighi formativi e deve essere obbligatoriamente assicurato per la propria attività e, specificatamente, per l'apposizione dei visti di conformità tributari) dovrebbe essere sempre **valorizzato quale soggetto certificatore della presenza dei requisiti per il riconoscimento dei benefici pubblici**. Non occorrono particolari motivazioni per corroborare la bontà di tale proposta ma è sufficiente riscontrare empiricamente il drastico calo delle frodi in materia di compensazioni tributarie (in particolare, quelle relative ai crediti IVA) dal momento in cui è stato previsto l'obbligo generalizzato di apposizione del visto di conformità da parte dei Commercialisti per le compensazioni eccedenti la soglia di € 5.000; o ancora, il crollo verticale delle frodi in materia di bonus edilizi allorché, nel mese di novembre 2021 e tardivamente rispetto a quanto ripetutamente segnalato, è stata introdotta l'obbligatorietà del visto di conformità da parte dei Commercialisti per le opzioni per la "cessione del credito" o lo "sconto in fattura" anche in relazione ai bonus diversi dal superbonus.

Valorizzare tale ruolo non risponde ad alcun interesse particolare, ma semplicemente all'interesse del Paese!

REALE APPLICAZIONE DELLO STATUTO DEI DIRITTI DEL CONTRIBUENTE

Quale chiosa al presente documento, si ritiene indispensabile affermare l'importanza dei principi enunciati nello "Statuto dei diritti del contribuente" (Legge 212/2000). Si tratta di una norma di assoluta civiltà, scritta con sapienza e lungimiranza, i cui contenuti dovrebbero rappresentare i veri baluardi sovraordinati all'introduzione di norme tributarie ed ai rapporti fra Amministrazione Finanziaria e contribuenti.

Con rammarico non si può non constatare che lo "Statuto dei diritti del contribuente" rappresenta una delle norme più disattese del nostro ordinamento giuridico, a causa della possibilità concessa al Legislatore di derogarne motivatamente gli effetti.

Da più parti si è, quindi, invocato l'elevazione al rango costituzionale di tale norma che ne sancirebbe l'effettiva e inderogabile applicazione. Il Commercialisti sono favorevoli a tale proposta o, per lo meno, all'introduzione di modifiche che rendano eccezionali e realmente motivate le deroghe all'applicazione dello "Statuto dei diritti del contribuente". In questo ambito andrebbe valorizzata la figura del "Garante dei diritti del contribuente", con l'istituzione di una figura di garanzia nazionale, dotata di idonea struttura ed autonomia economica, alla quale conferire anche specifici poteri di "blocco" di norme che violino le disposizioni dello Statuto.